

Regione Piemonte
Città metropolitana di Torino



Comune di Brandizzo

MOBILITÀ SOSTENIBILE



PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO DELLA PISTA CICLABILE
1° LOTTO - TRATTI B-C / C-D
(VIA DELLA COSTITUZIONE - STRADA MONVISO)

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE	Comune di Brandizzo Via Torino 10132 Brandizzo (TO)		
PROGETTISTA	Arch. Aika CARELLI Via G.Gropello 18, Torino (TO) Tel 349-4327797 e-mail: arch.alikacarelli@gmail.com C.F. CRLKA75A56379R P.IVA 08841110011		
OGGETTO	SCHEMA DI CONTRATTO		
	Data		DOC
	DICEMBRE 2023		SC





Comune di Brandizzo

Città metropolitana di Torino

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO



PROGETTO ESECUTIVO

II LOTTO –TRATTI BC-CD, VIA DELLA COSTITUZIONE-STRADA MONVISO

DICEMBRE 2023

SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista:

Arch. Alike CARELLI

Via Gropello 18 – 10138 Torino

Tel./fax: 349-4327797 011-2076195

Email: arch.alikacarelli@gmail.com

Lavori di:

MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO – II LOTTO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(ART 32 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023)

		<i>Importi in euro</i>
a)	Importo lavori	135 026,66
	di cui costo della manodopera	38 539,01
b)	Oneri per la sicurezza – D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso)	4 738,36
c)	Oneri di scarica	1 826,37
a) + b) +c)	IMPORTO TOTALE	141 591,39

Il responsabile del procedimento

Il progettista

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste ultime in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

- Codice dei contratti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- RL (Responsabile dei lavori di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
 - Comune: La stazione appaltante Comune di Montanaro
 - Appaltatore: l'aggiudicatario dei lavori.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO – II LOTTO" in Via Torino a Brandizzo.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

1. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ai sensi del D.Lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 2. - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo.

ARTICOLO 3.- IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara che tiene luogo di contratto.
2. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per i lavori sommato all'incidenza costo della manodopera e agli oneri della sicurezza.
 - a) € 96.487,65 per lavori, soggetti a ribasso
 - b) € 38 539,01 di cui costo della manodopera non soggetti a ribasso
 - c) € 4 738,36 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
3. Il capitolato speciale d'appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente.
4. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
5. Il contratto è stipulato a corpo, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misurazione o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

ARTICOLO 4.- INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 5.- OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente il codice identificativo di gara e il Codice Unico di progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 6.- INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'Informativa di cui all'art. 13, D. Lgs. 30/06/03, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l'Ufficio Contratti.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 7.- TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI.

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori entro **120 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il responsabile di procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
2. La consegna dei lavori autorizzata dal responsabile di Procedimento deve avvenire non oltre quanto previsto dal dlgs 36/2023
3. Il responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori.
4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede in contraddittorio. con le modalità previste dal dlgs 36/2023.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 2 per mille dell'importo contrattuale.
6. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzioni all'importo di queste.
7. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dal dlgs 36/2023
8. Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza

9. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

ARTICOLO 8.- PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dal contemporaneo eseguitamento di altre opere in cantiere affidate ad altre ditte con le quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
3. L'appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D. Lgs. 81/08 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
4. L'appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
5. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 9.- SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori e con le modalità previste nei vigenti disposti legislativi.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di legge.
4. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 10.- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) Rilevi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) Le vie di accesso al cantiere;
 - f) La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori;
 - g) Passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
 - h) La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.
3. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L. gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi del dlgs 36/2023
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere.
5. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ARTICOLO 11.- PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora il capitolato speciale d'appalto preveda la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

ARTICOLO 12.- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare riportate dal dlgs 36/2023 e secondo le modalità specificate nel CSA.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato percentualmente sulla base delle lavorazioni eseguite.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

ARTICOLO 13.- LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. L'amministrazione potrà pagare all'appaltatore un'anticipazione del prezzo fino al 20% dell'importo contrattuale.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori al netto non inferiore a € 30.000,00
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quindici giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità previste dal dlgs 36/2023
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5 % prevista dalla legge.

ARTICOLO 14.- TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO. RITARDO.

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dal dlgs 36/2023.
2. In caso di ritardi nel pagamento delle rate si applicheranno le disposizioni previste dal dlgs 36/2023.
Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi del dlgs 36/2023; conseguentemente non saranno dovuti interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura.
4. Le quote percentuali dei lavori per la redazione e liquidazione degli Stadi Avanzamento Lavori sono le seguenti:

TABELLA A
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	Importo
Demolizione e rimozioni	€ 13.445,98
Realizzazione nuova pista ciclabile	€ 71.267,03
Arredo urbano	€ 28.930,11
Segnaletica orizzontale	€ 1.289,20
Segnaletica verticale	€ 1.560,87
Opere varie	€ 18.533,47
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 135 026,66
Oneri aggiuntivi per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 738,36
Oneri aggiuntivi per la conferimento in discarica	€ 1 826,37
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 141 591,39

ARTICOLO 15.- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento o dal Comune nel rispetto del dlgs 36/2023 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dalle vigenti normative.

2. Qualora il Comune, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline delle vigenti normative, ad essa saranno applicate le norme dal dlgs 36/2023
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal Capitolato Speciale.

ARTICOLO 16.- MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.

1. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale d'appalto.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le prescrizioni definite dal dlgs 36/2023
3. L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni del dlgs 36/2023, nonché quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
5. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
6. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ARTICOLO 17.- CONTROLLI E VERIFICHE.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ARTICOLO 18.- CONTO FINALE DEI LAVORI.

1. Il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del progetto ai sensi del dlgs 36/2023

ARTICOLO 19.- LAVORI ANNUALI ESTESI A PIÙ ESERCIZI.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendo la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

ARTICOLO 20.- REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO.

1. Il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. con apposito certificato.
Entro i limiti previsti dal Codice il certificato di Collaudo è sostituito da quello di Regolare Esecuzione che deve essere emesso dal Direttore dei Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi del dlgs 36/2023
6. Per il collaudo o il certificato di regolare esecuzione valgono le norme previste dal dlgs 36/2023
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'articolo 217 del RG, sono a carico dell'appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

ARTICOLO 21.- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, il comune procede alla risoluzione del contratto o come specificato nel CSA
2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ex articolo 1671 del Codice Civile.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 22.- CONTROVERSIE.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previste dal dlgs 36/2023, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi e con modalità del Codice.
2. Qualora da una delle parti fosse esclusa la competenza arbitrale, il giudice competente è quello di Torino.
3. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal dlgs 36/2023

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 23.- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.
3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, il Comune procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti: Il Comune provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.
4. Il Comune disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi delle disposizione del Codice.

ARTICOLO 24.- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore, ai sensi del D.Lgs 81/08 es.m.i., e comunque prima della consegna dei lavori:
 - a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
 - b) Il DVR dell'impresa
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto.
3. L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/08, in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte d'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. Il Direttore di cantiere nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza dei piano di sicurezza.

ARTICOLO 25.- SUBAPPALTO.

13

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena la nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, al Comune, il quale provvede a prenderne atto con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché delle comunicazioni previste dalle vigenti normative. Per quanto riguarda la modificazione dell'assetto dell'impresa contraente si applicano le disposizioni dal dlgs 36/2023.
3. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dal Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti del CSA.

ARTICOLO 26.- GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva secondo quanto specificato dal dlgs 36/2023
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma con quanto previsto dal dlgs 36/2023, con validità fino al collaudo definitivo.

ARTICOLO 27.- DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.
2. L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dal Codice con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e con i seguenti massimali:
- Per danni di cui al punto 2: € 300.000,00
 - Per la Responsabilità Civile di cui al punto 3: € 1.000.000,00 (con un minimo di 500.000 Euro e un massimo di 5.000.000 di Euro).
5. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 28.- DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena della decadenza, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme previste dal dlgs 36/2023.

ARTICOLO 29.- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE.

1. Al fine dell'approvazione del verbale di aggiudicazione di cui all'articolo 1 del presente documento, l'appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- polizze assicurative;
 - piano sostitutivo di sicurezza;
 - cronoprogramma operativo dei lavori, nel rispetto temporale complessivo del cronoprogramma dei lavori come da progetto esecutivo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30.- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d'appalto;
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - il computo metrico estimativo
 - l'elenco prezzi unitari;
 - il piano operativo di sicurezza.

ARTICOLO 31.- RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTI.

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'appaltatore, a dichiarare la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel CSA.

ARTICOLO 32.- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

.....

.....